

la Città, salvo sempre quei casi che la riforma del Consiglio del 1433 riservava al Consiglio grande (20).

Una Giunta di 3 consiglieri ebbe incarico nel 1572 di conferire col Duca per ogni occorrenza, stante « qualche rumore di guerra che si sente » (21).

Del resto, per la spedizione dei mandati era sufficiente una commissione composta dei Sindaci, del Mastro di ragione, di un ragioniere, del Tesoriere, e di tre consiglieri.

La suprema autorità nella complessa amministrazione civica spettava ai due Sindaci, sui quali gravava il peso del governo del Comune, con funzioni estese e ampie così da essere essi veri e propri rappresentanti e procuratori della comunità; tali ancora son detti negli atti di questi anni. Anche per questa carica la fonte legislativa è data dalla riforma del 1433 alla quale anzi si torna con maggior severità in questo tempo. La carica di Sindaco infatti era stata fissata da tale riforma in numero di due e per la durata di sei mesi, con l'obbligo cioè del rinnovo dei sindaci ogni sei mesi con elezione fatta dalla Minor Credenza (22). Ma per d'abitudine e per le tristi condizioni attraversate dal Comune nei decenni precedenti l'elezione alla importante carica non era più avvenuta periodicamente, in epoche fisse, e l'ufficio era divenuto generalmente annuale. Tale è ancora nel 1564 nel cui Consiglio generale di S. Michele i Sindaci sono eletti per un anno (23). Ma nel settembre del 1565, nel Consiglio generale, Antonino Ruscatio richiama i consiglieri all'osservanza della riforma dei Consigli, dichiarando desiderare la collazione dell'originale

di essa, esistente nell'archivio comunale, colla copia inserita nel libro rosso del Comune, e che in base a tale riforma l'elezione dei Sindaci debba farsi soltanto per sei mesi (24).

Infatti il 29 marzo dell'anno seguente i due Sindaci, allo scader dei sei mesi del loro ufficio, dichiarano in Consiglio generale di aver accettato per sei mesi soltanto secondo la forma delle franchigie cittadine, e di non consentire ad alcuna proroga o rinnovazione che della loro carica si faccia: Antonino Ruscatio dichiara dal canto suo di non consentire ad alcuna elezione di Sindaci contraria agli antichi privilegi. Ma il Consiglio crede opportuno per il bene della Città di conservar nell'ufficio per altri sei mesi gli stessi Sindaci, pratici dei negozi del Comune, e — solo dissenziente il Ruscatio — li conferma nell'ufficio, sino al prossimo S. Michele (25).

Da allora, quasi sempre è registrata nei libri del Comune che raccolgono le deliberazioni consiliari, la conferma dei Sindaci allo scadere del 1° semestre: conferma non sempre desiderata dai Sindaci uscenti, che sovente, come nel marzo 1568, allegano o lo stato di salute o le loro occupazioni per essere esonerati dalla carica, alla quale protestano non poter d'altronde essere costretti avendo essi giurato l'ufficio per soli sei mesi. Ma il Consiglio, nonostante le scuse addotte, per il bene della Città delibera unanime la conferma (26). Una ragione giuridica al rifiuto di procedere a nuova nomina dà invece il Consiglio nell'aprile 1578, quando i Sindaci uscenti dopo sei mesi di carica richiedono insistentemente di essere esonerati dal loro ufficio, citando la riforma della Credenza per la quale i Sindaci « si devono rinnovar de sei mesi in sei mesi ».

(20) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXVIII<sup>2</sup>, c. 19r, 4 aprile 1568.

(21) Ivi, vol. CXXI, c. 31 r., 11 giugno 1572.

(22) Editto 1433, 30 novembre: « Viginti quantur possint constituere duos syndicos, duraturos sex mensibus, qui singulis sex mensibus renoventur ».

(23) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXV, c. 64, 29 settembre 1564. Nicolò Paolo, sindaco uscente, è nuovamente eletto, ma non accetta.

(24) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXVI, c. 63, 29 settembre 1565.

(25) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXVII, c. 15, 29 settembre 1566.

(26) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXVIII<sup>2</sup>, c. 17, 30 marzo 1568.